



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

TITOLO IV

FAQ – Frequently Asked Questions

CULTURA CREA

Decreto di modifica Mibact 10 dicembre 2020

D.O. MIC n. 237 del 29/03/2021

Roma 13/07/2022



AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PON CULTURA E SVILUPPO FESR 2014-2020

via del Collegio Romano, 27 00186 Roma

tel. +39 06 6723 2060

Indice macro-categorie FAQ

A. Chi (soggetti proponenti)	2
B. Cosa (programmi e spese ammissibili)	4
C. Come funzionano le agevolazioni	6
D. Rendicontazione spese di investimento	7
E. Rendicontazione spese di capitale circolante.....	10
F. Requisiti della sede dell'attività	12
G. Come e quando: (presentazione domanda).....	14
H. Concessione ed erogazione delle agevolazioni	17
I. Dove: (applicabilità territoriale del decreto)	20
L. Definizioni.....	20

A. Chi (soggetti proponenti)

D. Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Possono accedere alle agevolazioni, i soggetti del terzo settore, come definiti all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione al detto registro è soddisfatto dall'iscrizione, alla data di presentazione della domanda, ad uno dei registri previsti dalle sottoindicate normative di settore:

- registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- registri delle Imprese, nell'albo speciale delle imprese sociali, ai sensi dell'art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

D: È possibile la presentazione di un progetto da parte di una fondazione o associazione?

R: Le fondazioni e le associazioni possono presentare domanda se, al momento della presentazione sono in possesso della qualifica di ONLUS. Per verificare i requisiti necessari per l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si può consultare la sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

D: Le imprese sociali possono accedere al programma Cultura Crea?

R: Le imprese sociali, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, possono presentare domanda. Si precisa che tali imprese devono essere iscritte, al momento della presentazione della domanda, nella sezione speciale delle imprese sociali presso la Camera di Commercio.

D: Cosa si intende per “imprese femminili”?

R: Sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne. Esempio: una compagine costituita da tre soggetti di cui, 2 donne la cui somma delle quote è pari al 51% e 1 uomo con il 49% ha diritto alla premialità. Diversamente, una compagine composta da due soggetti di cui 1 donna con quote pari a 51% e 1 uomo con quote pari al 49% non ha diritto alla premialità.

D: Cosa si intende per “imprese giovanili”?

R: Sono imprese la cui compagine societaria è composta, alla data di presentazione della domanda per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

D: Cosa si intende per possesso del “rating di legalità”:

R: Si intende il possesso da parte delle imprese proponenti, alla data di presentazione della domanda, del rating di legalità, ai sensi dell'articolo 1 punto x della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021.

D: Un'impresa costituita da 3 soci di cui uno è un ragazzo di 32 anni, uno è unadonna di 39 anni e l'altro è un uomo di 44 anni si può considerare impresa femminile o giovanile?

R: No. Per avere diritto alle maggiorazioni i soggetti proponenti devono essere “in modo alternativo” imprese femminili o imprese giovanili. Da ciò ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, nel caso proposto si potrebbe parlare di: i) impresa femminile, se su 3 soci almeno 2 sono donne e detengono la maggioranza del capitale, alternativamente, ii) impresa giovanile, se su 3 soci almeno 2 sono giovani e detengono la maggioranza del capitale.

D: Le reti di impresa possono presentare domanda?

R: La misura agevolativa favorisce la creazione di reti di impresa tra più società proponenti. Possono presentare domanda di finanziamento più imprese già costituite (minimo 3 imprese) al momento della

3

domanda, aventi i requisiti di accesso richiesti dai diversi titoli della direttiva, con la finalità di creare programmi sinergicamente connessi rispetto agli obiettivi da conseguire. Esempio di reti di impresa: 3 imprese già costituite (attività di produzione software, hotel, ristorante) che presentino sui diversi titoli della direttiva che insieme intendono avviare un progetto comune e sinergico di valorizzazione del patrimonio culturale di un determinato territorio.

D: Ogni impresa facente parte di una rete d'impresa deve presentare il progetto in maniera autonoma?

R: Sì, ogni impresa in maniera indipendente presenta il progetto in quanto ogni programma deve essere funzionalmente autonomo. Nella domanda verrà precisato il valore sinergico dato dall'integrazione dei vari progetti. Si precisa, infine, che la valutazione singola dei progetti delle imprese proponenti sarà sospesa finché non risultino presentati tutti i progetti relativi alla rete.

D: Soggetti del terzo settore con sede legale e operativa in territori non ammissibili possono presentare domanda per realizzare un progetto di investimento in uno dei territori ammissibili?

R: Sì, ma solo nel caso in cui il programma di investimento venga realizzato presso una o più unità produttive ubicate nei comuni delle Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) previste dalla Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021 considerando gli ambiti settoriali di attività e i codici ATECO ammissibili.

B. Cosa (programmi e spese ammissibili)

D: Quali sono le attività economiche/settori ammissibili alle agevolazioni?

R: Le attività economiche ammissibili alle agevolazioni devono rispettare i Codici ATECO elencati nell'Allegato 3 della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021. Il Codice ATECO, tuttavia, rappresenta un indicatore minimo, necessario, ma non sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'idea imprenditoriale. Verrà valutato anche la coerenza degli aspetti tecnici, produttivi, economici e organizzativi del programma d'investimento che si intende realizzare rispetto al codice ATECO dichiarato.

L'attività oggetto della domanda, infatti, deve rientrare in una delle 3 aree indicate nella Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021 (art. 14.1 lettera d) ossia:

- Attività collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
- Attività collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio;
- Attività di animazione e partecipazione culturale fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori.

D: Cosa si intende per attività di animazione e partecipazione culturale?

R: Si tratta di iniziative rivolte alla popolazione residente, alle comunità locali e ai fruitori esterni delle aree di riferimento degli attrattori, finalizzate ad accrescere i livelli della consapevolezza circa il patrimonio e l'eredità culturale, il riconoscimento dei valori ad esso connessi, delle necessità e delle opportunità legate alla sua tutela e conservazione attiva, anche attraverso azioni di scala locale che favoriscano l'integrazione tra i sistemi e forme della produzione culturale ed i circuiti dei consumi culturali.

D: Cosa si intende per legame funzionale con uno o più attrattori?

R: Per legame funzionale si intende un legame con l'attrattore (ossia musei, aree e archi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici di rilevanza strategica) che può essere:

- Diretto, quando è previsto che l'attività oggetto del programma d'investimento coinvolga direttamente l'attrattore oppure venga svolta all'interno dello stesso attraverso un accordo operativo (protocollo d'intesa, convenzione o lettera d'intenti, quest'ultima limitatamente alla fase istruttoria);
- Indiretto, quando il prodotto/servizio offerto ha una valenza culturale con effetti indiretti sullo sviluppo dell'attrattore di riferimento da dimostrare nel piano di impresa da parte del soggetto proponente.

D: Quanto è necessario attivare il codice ateco del programma d'investimento ammesso alle agevolazioni?

R: È necessario che il codice ateco collegato all'unità locale oggetto di investimento venga attivato presso gli organi competenti entro la presentazione del primo sal intermedio.

D: Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

C. Come funzionano le agevolazioni

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie sono previste per i soggetti del Terzo Settore?

R: È previsto un contributo a fondo perduto sia per le spese di investimento che per le spese di capitale circolante in misura massima del 80% delle spese ammesse e non potrà superare il limite massimo di intensità agevolativa di € 200.000 in quanto si tratta di agevolazioni a valere sul regime “De minimis”.

D: Cosa si intende per agevolazione elevabile?

R: Nel caso in cui la società proponente, al momento della presentazione della domanda, sia una “impresa femminile” o una “impresa giovanile” o sia in possesso del “rating di legalità” è prevista una premialità massima complessiva di 10 punti percentuali, in particolare sia il contributo a fondo perduto è elevabile al 90% nei casi previsti dal punto 16.1 della Direttiva Operativa, fermo restando il limite di intensità agevolativa previsto dal Regolamento de minimis.

D: A quanto ammontano e come si calcolano le agevolazioni concedibili?

R: Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 80% delle spese ammissibili (nel caso di non premialità), considerando sia le spese di investimenti che quelle relative al capitale circolante. Le spese di capitale circolante sono riconosciute per un massimo del 50% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili. Le opere murarie sono agevolabili entro il limite del 20% del programma di investimenti complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di “de minimis”?

R: L'aver percepito contributi sotto forma di *de minimis* non impedisce la presentazione della domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiori a € 200.000,00.

Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a fra cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa *de minimis*.

D: Nel caso in cui la proponente abbia già percepito aiuti ai sensi del *de minimis* per importi inferiori a € 200.000,00, come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di € 200.000,00 euro, calcolati secondo il Regolamento UE n. 1407/2013 del 12 dicembre 2013.

D. Rendicontazione spese di investimento

D: In quanto tempo si possono realizzare gli investimenti?

R: Il termine di realizzazione del programma di investimento è indicato all'interno della D.O. n. 237 del 29/03/2021 al punto 14.2 per il Titolo IV. Si precisa altresì che tutte le erogazioni a saldo vanno erogate massimo entro il termine ultimo del 31/12/2023.

D: Come faccio a stabilire le date di avvio e di ultimazione degli investimenti?

R: Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa d'investimento considerato ammissibile. La data di ultimazione dell'intervento coincide, invece, con quella dell'ultimo titolo di spesa d'investimento considerato ammissibile.

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura l'importo richiesto, il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e riportare l'identificativo della pratica oltre al CUP del progetto.

In ogni caso le causali dei pagamenti devono contenere gli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020", l'identificativo della pratica e il CUP del progetto.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il codice Unico del Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto e dei connessi flussi finanziari?

R: Per i titoli di spesa sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico del Progetto (CUP) i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e riportare l'identificativo della pratica.

I pagamenti, nella casuale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "PON Cultura & Sviluppo 2014-2020" e l'identificativo della pratica.

D: Quali caratteristiche deve avere il fornitore scelto per le spese di investimento?

R: I fornitori devono essere abilitati alla fornitura oggetto della prestazione. È fondamentale verificare il codice ATECO del fornitore attraverso i portali pubblici: www.infoimprese.it oppure www.registro.imprese.it. Non potrà essere riconosciuta la spesa in caso di fornitore non abilitato (Esempio: Per l'acquisto di un notebook dovrà essere scelto un fornitore il cui codice ATECO preveda il commercio di computer ed attrezzature informatiche).

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne, pertanto, il bene deve essere acquistato da terzi.

D: È possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: La norma non consente interventi di mera sostituzione. Qualsiasi azione volta all'ammodernamento tecnologico dell'impianto sarà comunque valutata in sede di verifica tecnica in occasione del SAL a saldo.

D: Sono ammissibili le spese di investimento rivolte alla realizzazione di opere murarie?

R: Si sono ammesse le opere murarie nel limite del 20% del programma di investimento complessivamente ritenuto ammissibile e comunque nel limite del 10% del programma di spesa complessivamente ritenuto ammissibile incluse le spese di capitale circolante.

D: Che si intende per opere murarie?

R: Sono da considerare opere murarie finanziabili l'adeguamento della sede oggetto del programma d'investimento alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte come ad esempio la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne ed i lavori edili relativi alla tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria tutti gli impianti generali di servizio all'immobile ossia impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

D: Quali impianti sono finanziabili nella macrocategoria impianti, macchinari, attrezzature ai sensi dell'articolo 15.1 punto a) della Direttiva operativa n. 237 del 29/03/2021?

R: Sono finanziabili quando sono indispensabili alla realizzazione del processo produttivo o all'erogazione dei servizi offerti. Ad esempio, l'impianto di condizionamento in un hotel con servizio SPA, sauna e wellness.

D: Sono finanziabili gli automezzi?

R: Si solo se necessari per lo svolgimento dell'attività ammessa alle agevolazioni.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: La perizia giurata è prevista per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know how e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente “commerciale”. La perizia (da presentarsi in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo oltre a tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo.

Il tecnico, iscritto all'ordine di riferimento specifico e non necessariamente di estrazione accademica, deve possedere le competenze tecniche adeguate per poter espletare l'attività richiesta.

D: Per l'acquisto di un software Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura “commerciale”.

D: Posso rendicontare un programma di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso purché completo e organico ossia comprensivo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell'attività. Ovviamente questo comporterà un ricalcolo dei contributi da concedere.

E. Rendicontazione spese di capitale circolante

D: Quale è la decorrenza delle spese di capitale circolante ai fini dell'ammissibilità?

R: Devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ed entree non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento ossia dalla data dell'ultimo titolo di spesa d'investimento considerato ammissibile.

D: Sono ammissibili le spese di utenze?

R: Si le spese di utenze sono ammissibili tra le spese di capitale circolante solo per l'unità immobiliare oggetto del programma di investimento e se sono intestate al soggetto beneficiario.

D: Quali sono i documenti da presentare ai fini della rendicontazione delle spese del personale?

R: I documenti necessari per la rendicontazione delle spese del personale sono copia dei cedolini paga dei dipendenti assunti a tempo indeterminati corredati da: contratto di lavoro, Unilav, timesheet esplicativo delle ore di lavoro dedicate all'attività finanziata.

D: Sono finanziate le spese pubblicitarie e promozionali?

R: Sono ammissibili tra le spese per il capitale circolante (categoria prestazioni di servizi) le spese pubblicitarie e promozionali purché siano correlate all'attività produttiva agevolata e contabilizzate tra i costi di esercizio e che non si configurano come investimenti di durata pluriennale. Ad esempio, sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc.

D: Posso richiedere il costo della polizza RCA della mia auto personale tra le spese di capitale circolante?

R: No. Solo il costo della polizza assicurativa riferita e connessa ai soli beni del progetto finanziato può essere richiesto tra le spese di capitale circolante.

D: Come e quando va presentata l'eventuale richiesta di erogazione delle spese di capitale circolante?

R: Come previsto dalla DO n. 237 del 29/03/2021 al punto 27.1 le spese di capitale circolante vengono erogate in modo proporzionale all'avanzamento del programma di investimento, in occasione delle varie richieste di erogazione.

Solo in sede di SAL a saldo è necessario presentare la documentazione relativa alla rendicontazione (copia delle fatture di spesa comprensive del CUP del progetto, dichiarazioni/ quietanze di pagamento dei fornitori, strumenti di pagamento, estratti conto corrente bancari/postali, registri contabili, bilanci approvati relativi alle spese oggetto di agevolazione) atta a dimostrare l'effettivo sostenimento di tali spese.

F. Requisiti della sede dell'attività

D: La sede dell'attività deve essere di mia proprietà?

R: Non necessariamente. Oltre alla proprietà dei locali, è ammesso l'affitto con un contratto regolarmente registrato che garantisca la disponibilità della sede per almeno 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma d'investimento. Se il locale che si vuole prendere in locazione è di proprietà di uno dei soci, dei relativi coniugi, dei parenti o affini dei soci entro il terzo grado, è consentita la locazione, ma non si possono rendicontare le spese relative ai canoni di affitto.

Il titolo di disponibilità della sede aziendale deve essere presentato in occasione della prima richiesta di erogazione SAL intermedio.

D: Quali titoli di disponibilità possono essere presentati per attestare la disponibilità della sede?

R: I titoli di disponibilità che possono essere utilizzati per attestare la titolarità della sede operativa sono (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di locazione, l'atto di compravendita, ecc..).

Il titolo di disponibilità deve essere riferito all'unità locale nella quale viene localizzato il piano di investimento e deve assicurare la continuità dell'attività per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. Il contratto di comodato d'uso gratuito è utilizzabile solo nel caso di acquisizione di sedi operative da soggetti pubblici o equiparabili ad essi.

D: Chi sono i parenti o affini entro il terzo grado?

R: Il Codice Civile, agli artt. 74-78, definisce i concetti di parentela e affinità. In particolare, il computo dei gradi avviene ai sensi dell'art. 76 del Codice Civile: "Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite".

Pertanto, i parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratello o sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di primo grado sono

12

i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli) del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli di fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge.

D: Qual è la documentazione tecnica da presentare ai fini dell' idoneità della sede?

R: In sede di erogazione del saldo Invitalia verificherà per la sede oggetto del programma di investimento il certificato di agibilità vigente, attestazione di permanenza della sua validità anche in funzione dell'attuale configurazione del fabbricato e conformità impianti.

Sempre in sede di saldo verranno verificate tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività (come, ad esempio, il certificato di prevenzione incendi).

D: Posso prendere una porzione di un immobile in condivisione con altre attività?

R: Si l'uso di un immobile quale sede dell'attività con più soggetti è accettabile solo se tra tali attività non vi è condivisione di alcun bene strumentale.

D: È possibile stipulare un contratto di coworking?

R: Gli spazi in coworking, messi a disposizione nell'ambito di immobili dedicati all'affitto di uffici e/o laboratori, sono ammissibili purché definiti in porzioni di immobili chiusi e fisicamente separabili. È necessario, in ogni caso, garantire l'uso esclusivo dei beni aziendali ammessi alle agevolazioni nei casi di acquisizione di beni materiali. La durata del contratto deve essere compatibile con le tempistiche fissate dal programma di Cultura Crea 2.0.

D: Se svolgo un'attività itinerante devo avere una sede?

R: Per le attività che non necessitano di una sede (attività itineranti o ambulanti) è comunque richiesto un titolo di disponibilità per il ricovero delle attrezzature finanziate con cui si svolge la stessa.

G. Come e quando: (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: La domanda di agevolazione può essere presentata esclusivamente online tramite piattaforma informatica, a partire dalle ore 12.00 del 26 aprile 2021 registrandosi nell'area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta.

La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della società.

D: Se la domanda è presentata da una società proponente con molti soci bisogna inserire i riferimenti di ogni socio?

R: No, nella compilazione del format di domanda, nel caso di proponenti con un numero di soci maggiore di 10, è sufficiente inserire i soci di maggioranza e/o quelli più significativi per il ruolo ricoperto.

Il piano di impresa ed i relativi allegati devono invece riportare le necessarie informazioni e la documentazione richiesta per tutti i soci.

D: È necessario allegare i CV di tutti i soci?

R: In caso di soggetti proponenti caratterizzati da un elevato numero di soci, oltre ai CV degli amministratori e al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza e coerenza delle competenze rispetto alla specifica attività prevista, sarà sufficiente allegare il CV dei soci aventi le mansioni più rilevanti all'interno del progetto proposto e delle altre figure professionali esterne alla compagine qualora queste siano funzionali alla riuscita dell'iniziativa.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: La normativa non lo prevede. Tuttavia, le informazioni dettagliate relative alle diverse componenti delle voci di spesa vanno declinate nel piano d'impresa e nell'apposito allegato "Dettaglio delle spese d'investimento" trasmesso insieme alla domanda di agevolazione.

D: Come si compila il programma di spesa del piano di impresa?

R: Il programma di spesa rappresentato nel paragrafo E.3 del Piano di Impresa (allegato 9) deve essere compilato riportando, in maniera dettagliata, identica e non a corpo, le singole voci di spesa che compongono le varie categorie (IMA, BP, OM e Capitale circolante).

Si precisa che gli importi totali delle suddette categorie devono corrispondere a quelli indicati nel format di domanda di agevolazione generato dalla piattaforma informatica. In caso di discrepanza di tali dati, si terrà conto di quelli riportati nel format di domanda.

D: Le proiezioni economico-finanziarie riportate nel Piano d'Impresa devono riferirsi alla nuova attività ed a quella già esistente o solo limitarsi alla nuova?

R: Le proiezioni devono riferirsi all'intera attività aziendale comprensiva, pertanto, di quella originaria e quella da avviare.

D: Se non si dispone di un ultimo bilancio approvato come si può dimostrare la solidità patrimoniale?

R: Si precisa che per gli enti di natura privata non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio resta l'obbligo di presentare un documento volto ad evidenziare entrate ed uscite registrate nell'esercizio precedente.

D: I soggetti del terzo settore devono compilare la DSAN relativa alla dimensione di impresa?

R: Per poter definirsi impresa, il soggetto proponente deve esercitare attività economiche, produrre o scambiare beni o servizi, operare per il mercato con l'obiettivo di remunerare il proprio lavoro.

Se quindi lo statuto del soggetto proponente prevede che eserciti quanto sopra indicato, allora è a tutti gli effetti un'impresa e quindi in funzione del dimensionamento d'impresa, si potrà definire micro, piccola, media o grande impresa e dovrà compilare la DSAN relativa alla dimensione di impresa, in caso contrario non sarà tenuto a farlo.

D: I soggetti proponenti che si candidano per la misura del titolo IV devono essere sempre iscritti alla C.C.I.A.A.?

R: Si specifica che poiché il titolo IV è rivolto ad una molteplicità di soggetti, che possono essere imprese o non imprese, alcuni campi (numero certificazione alla CCIAA, Partita Iva, ecc.) e alcuni allegati (es. DSAN dimensione di impresa), sono da compilarsi solo se ricorre il caso.

D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata (del Legale Rappresentante o del referente indicato dalla proponente), al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni come riportato all'art. della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021?

R: Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra l'Agenzia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via PEC.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: I casi in cui il Soggetto gestore procedere alla formalizzazione della decadenza della domanda sono i seguenti:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure non risulta trasmessa;
 - se non sono presenti tutti i documenti elencati al punto 21.1 (lettere a, b, c, d) della Direttiva Operativa.
- Laddove esplicitamente previsto, un documento è considerato, altresì assente, se non è stato presentato con firma digitale del legale rappresentante;

La domanda decade, inoltre, ai sensi dell'art. 21.3 della Direttiva Operativa, qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni.

D: Cosa si intende per apporto di mezzi propri?

R: Si intende l'apporto di risorse finanziarie attraverso aumento di capitale sociale, versamento in c/futuro aumento, finanziamento soci infruttifero, già rese disponibili dai soci in misura adeguata a garantire la copertura residuale del programma di investimento e del capitale circolante non coperto dalle agevolazioni. È possibile ricorrere eventualmente al finanziamento bancario a medio/lungo termine.

D: Quando deve essere dimostrata la copertura finanziaria complessiva del programma da realizzare?

R: Il soggetto beneficiario deve dichiarare nel piano d'impresa le forme e le modalità di copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento da realizzare e delle spese di capitale circolante richieste (prospetto fonti/impieghi).

Il contributo finanziario da apportare mediante aumento di capitale sociale e/o versamento in c/futuro aumento di capitale sociale e/o finanziamento soci infruttifero deve essere deliberato (secondo lo standard presente sul sito di Invitalia) entro la data di presentazione del primo SAL (Stato di Avanzamento Lavori).

La copertura del fabbisogno finanziario attraverso il finanziamento bancario deve essere dimostrata tramite apposita delibera dell'istituto di credito da acquisire entro la data di presentazione del primo SAL.

H. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo sugli investimenti avviene dietro presentazione di massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL), da presentarsi per via elettronica, comprensivi dell'eventuale anticipazione. Il SAL a saldo non può essere inferiore al 10% dei costi ammissibili e deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota parte di spesa relativa agli investimenti e delle spese di capitale circolante relative all'intero programma, ove previste.

Esempio: se la società beneficiaria rendicontra con fatture quietanzate e chiede l'anticipo gli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi e sal a saldo) possono essere al massimo 3.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì, il beneficiario, nel caso in cui opti per la realizzazione di investimenti con fatture quietanzate, potrà chiedere un'anticipazione del 40% dell'ammontare delle agevolazioni concesse entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, presentando fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.invitalia.it.

D: Qual è il meccanismo di recupero dell'anticipazione del 40% sugli altri SAL?

R: L'importo dell'anticipazione viene recuperato, in maniera proporzionale, sui successivi SAL.

D: Da chi deve essere rilasciata la fideiussione bancaria/assicurativa prevista in caso di richiesta di anticipo?

R: Al fine del rilascio delle fideiussioni vanno considerate solo le primarie compagnie assicurative cioè quelle iscritte all'IVASS (ramo cauzioni) e i primari istituti di credito bancari ossia quelli iscritti all'albo speciale istituito presso l'apposito elenco individuabile sul sito della Banca d'Italia.

D: Entro quando deve essere presentato il SAL a saldo?

R: La richiesta di erogazione del SAL a saldo, comprensiva dell'ultima quota di spesa per investimenti e per le spese di capitale circolante relativi all'intero programma, deve essere presentato entro massimo 7 mesi dalla data fissata dal contratto per la conclusione del programma di investimento.

D: Come avviene l'erogazione del SAL a saldo?

R: L'erogazione del SAL a saldo è subordinata all'esito positivo del monitoraggio tecnico ed amministrativo, volto alla verifica della presenza, installazione e funzionalità di tutti i beni di investimento richiesti a finanziamento.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Limitatamente alle sole spese per investimenti, l'impresa beneficiaria può optare, tra la modalità "fatture d'acquisto quietanzate" e "fatture d'acquisto non quietanzate". Solo nel caso in cui si opti per la modalità "fatture non quietanzate" è possibile modificare la scelta passando alla modalità fatture "quietanzate". La comunicazione di tale scelta va effettuata contestualmente alla presentazione del I SAL.

In caso di "fatture quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente dedicato intestato alla società utilizzato per il programma agevolato anche non in maniera esclusiva.

In caso di "fatture non quietanzate" i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente vincolato aperto c/o una Banca convenzionata.

D: Cosa significa pagare con conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva?

R: Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario/postale per i pagamenti relativi al programma oggetto delle agevolazioni. Questo conto corrente potrà essere, tuttavia, utilizzato anche per le altre operazioni legate alla gestione aziendale (cd "utilizzo in via non esclusiva").

D: Cosa prevede il sopralluogo di monitoraggio?

R: Per la conclusione del programma, prima dell'erogazione del SAL a saldo, sarà effettuato un sopralluogo presso la sede operativa, finalizzato alla verifica della presenza delle condizioni di operatività dell'iniziativa finanziata. In particolare, si procederà alla verifica della presenza, installazione, funzionalità e congruità di tutti i beni d'investimento richiesti a finanziamento.

D: Come deve essere stipulata la polizza assicurativa sui beni d'investimento richiesti a finanziamento?

R: In sede di sal a saldo va presentata una polizza assicurativa contro furto, incendio ed eventi derivanti da calamità naturali sui beni mobili oggetto del Programma degli Investimenti con ubicazione di rischio presso la sede operativa dove sono localizzati i beni d'investimento e precisazione dell'elenco dei beni assicurati. Il premio deve essere unico e anticipato. Durata minima della polizza 3 anni dalla data di completamento del programma dell'investimento.

D: È possibile modificare il codice ateco dell'attività ammessa alle agevolazioni?

Ogni modifica del settore di attività individuato dal codice ateco deve essere preventivamente comunicato con adeguata motivazione a Invitalia ed essere da quest'ultima autorizzata.

D: Per quanto tempo deve essere svolta l'attività ammessa alle agevolazioni?

R: Per almeno 3 anni dopo aver ultimato il programma degli investimenti.

D: I contributi erogati vanno inseriti in bilancio?

R: Sì, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 125, 2° periodo della L. 4 agosto 2017 n. 124, gli importi ricevuti da Invitalia relativi ai contributi erogati vanno inseriti nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

I. Dove: (applicabilità territoriale del decreto)

D: Quali sono i territori agevolabili?

R: Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati presso una unità produttiva ubicata nei comuni delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

L. Definizioni

D: Cosa si intende per "Attrattori"?

R: Gli attrattori sono tutti quei beni capaci di attrarre flussi di visitatori e turisti quali musei, parchi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici ubicati nelle Regioni.

L'allegato 4 della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021 indica l'elenco degli attrattori considerati strategici in cui concentrare le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

D: Come viene concesso il servizio di tutoring alle imprese beneficiarie?



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

R: Il tutoring si concretizza in servizi reali erogati all'impresa da parte del Soggetto Gestore (ossia competenze specialistiche indicate nell'art. 19.2 della Direttiva Operativa n. 237 del 29/03/2021) ed ha un valore pari a € 10.000,00. Tale contributo incide sul calcolo del massimale de minimis complessivamente utilizzabile.

